Comune di Avio

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

M E T A N O

COMUNE DI AVIO (TRENTO)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIO PROVINCIA DI TRENTO

N. 1382 di Rep.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER USO DOMESTICO DI RISCALDAMENTO E PER AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI NEL COMUNE DI AVIO E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. - - - - - - -

L'anno millenovecentottantaquattro, addì venti del mese di dicembre, alle ore 15.00, nella residenza municipale di Avio. -

Avanti a me Lutteri dott. Italo, Segretario comunale di Avio e come tale abilitato all'assunzione di atti pubblici amministrativi, sono personalmente comparsi i signori:

1. - ING. EZIO TRANQUILLINI, nato ad Avio (Tn) il 14.10.1940, Sindaco del Comune di Avio, il quale dichiara di agire in tale qualità in nome, per conto e nell'interesse del Comune rappresentato, Codice Fiscale n. 00110390226.

2. - DOTT. MIMMO FRANCO CECCONI, nato a Trapani il 23.04.1932, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della ditta METANODOTTI TRENTINI S.r.l., con sede in Trento, Via Grazioli, 27, Codice Fiscale n. 00993440221, in qualità di Amministratore Unico, comparenti tutti della cui identità personale qualifica e capacità di agire, il Segretario comunale rogante sono personalmente certo, i quali, col mio consenso, dichiarano

IL SEGRETARIO COMUNALE

P. METANODOTTI TRENTINI S.r.l.

IL SINDACO

di rinunciare alla presenza di testimoni. - - - - - - - -

PREMESSO: -

- che con deliberazione consiliare n. 85 dd. 13.8.1984, esecutiva a' tutti gli effetti, il Comune di Avio affidava in concessione alla S.r.l. Metanodotti Trentini con sede in Trento la costruzione della rete di distribuzione del gas metano per uso domestico, di riscaldamento, per aziende industriali ed artigianali, nel territorio di Avio, secondo il progetto esecutivo a firma Ing. Domenico Fabiani da Milano, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 110 dd. 24.11.1982, vistata dalla Giunta Provinciale il 13.5.1983, sub n. 9702/5-D, previo parere favorevole in linea tecnico-amministrativa del C.T.A. per i Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, espresso nell'adunanza dd. 22.3.1983, sub n. 3866, approvando nel contempo la relativa convenzione; - - - - - - - - - - - - -

- che il Commissariato del Governo con nota n. 9866/Gab/m dd. 5.11.1984 ha certificato che nei confronti della persona sopra citata al punto 2) ed eventuali familiari e conviventi, non sussiste alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, e di cui al II comma dell'art. 10, nonché agli articoli 10 ter e 10 quater della legge 31.5.1965, n. 575, modificati con leggi 13.9.1982, n. 646 e 23.12.1982, n. 936; - - - - - - - - -

TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente atto si conviene e

stipula quanto segue: -

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la concessione per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano per uso domestico, di riscaldamento, per aziende industriali ed artigianali nel territorio del Comune di Avio e per la gestione del servizio di distribuzione. - - - - - - - - - - -

Fanno eccezione le eventuali industrie già operanti sul territorio del Comune già alimentate dalla SNAM o che si insedieranno in futuro, le quali, in funzione della quantità di gas consumato, verranno fornite direttamente dalla Società SNAM. -

ARTICOLO 2: IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE E DEGLI ONERI

Le opere e gli oneri oggetto della presente concessione sono quelli previsti nel progetto generale di cui in premessa. -

ARTICOLO 3: DIRITTO DI UTILIZZARE LE AREE PUBBLICHE

Il Comune concederà gratuitamente alla Concessionaria le autorizzazioni di sua competenza per la posa delle condotte e delle apparecchiature nelle aree pubbliche, secondo il progetto richiamato all'Art. precedente. - - - - - - - - - -

Il Comune si obbliga di non consentire a terzi la installazione e l'utilizzazione entro il suo territorio, di condotte di gas combustibile per l'erogazione ad utenze le quali, ai sensi dell'Art. 1, possono essere servite dalla

Concessionaria per la durata della convenzione. - - - - - -

ARTICOLO 4: OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si obbliga a costruire l'impianto di distribuzione del gas come previsto dal progetto generale (Art. 2) con tutti gli obblighi e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto e a curarne la manutenzione per assicurare il suo perfetto funzionamento per l'intera durata della concessione.

La concessionaria si impegna a servire tutte le abitazioni civili, le attività industriali ed artigianali presenti e future dentro le aree perimetrate nella planimetria allegata al progetto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per le utenze successive alla data della firma della presente convenzione, la Concessionaria è obbligata a garantire la fornitura solo se non verranno alterate le condizioni di esercizio della rete e non si supereranno le portate previste dal contratto di fornitura SNAM. - - - - -

La concessionaria si impegna a richiedere alla SNAM gli aumenti di portata che si renderanno necessari per servire tutti i residenti e le attività industriali ed artigianali presenti e future ubicate lungo le strade previste nel progetto descritto in premessa. - - - - - - - - - - - - -

La Concessionaria è impegnata alla esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed a garanzia presenta polizza fidejussoria fino alla concorrenza di L. 50.000.000.-

(cinquantamilioni) rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. DELTA - Agenzia di Padova, dd. 7.12.1984 n. 20130454. Tale cauzione verrà svincolata a norma dell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto. -

Il collaudo delle opere seguirà a norma dell'Art. 31) dello stesso Capitolato. -

ARTICOLO 5: AMPLIAMENTO DELLA RETE

La Concessionaria nella fase gestionale del servizio ha l'obbligo di ampliare la rete di distribuzione non prevista dal progetto generale qualora ogni singolo ampliamento comporti la posa di non più di 12 m. di tubazione per ogni nuovo utente. -

Ampliamenti della rete che superano tale rapporto, dovranno essere eseguiti solo se da parte dei richiedenti verrà corrisposto un contributo a fondo perduto pari alla spesa sostenuta per la parte di tubazione eccedente i 12 mt. di condotta di distribuzione posata. - - - - - - - - - - - - - - -

La fattibilità degli ampliamenti della rete è subordinata alla disponibilità di gas come precisato all'art. 4 terzo comma. -

Per ogni singolo ampliamento verrà redatto dalla Concessionaria un progetto e sottoposto al Comune per l'approvazione. -

ARTICOLO 6: RIPRISTINI STRADALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

p. METANODOTTI TRENTINI S.r.l.

IL SINDACO

Tutti i ripristini della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo manomessa nel corso dei lavori di posa delle tubazioni costituenti la rete stradale e dei singoli allacciamenti delle utenze verranno eseguiti a spese della Concessionaria. -

Alle spese eventualmente sostenute dalla Concessionaria per l'ampliamento della rete dal 21° anno fino alla scadenza il Comune contribuirà all'atto della realizzazione dei lavori nella misura seguente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21° anno di concessione: 20% della spesa sostenuta;

22° anno di concessione: 30% della spesa sostenuta;

23° anno di concessione: 40% della spesa sostenuta

24° anno di concessione: 50% della spesa sostenuta;

25° anno di concessione: 60% della spesa sostenuta;

26° anno di concessione: 70% della spesa sostenuta;

27° anno di concessione: 80% della spesa sostenuta;

28° e 29° anno di concessione: 100% della spesa sostenuta.

Le spese che la Concessionaria effettuerà per l'ampliamento della rete, dopo il 20° anno di esercizio, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Comune, che ne registrerà l'importo al fine di rimborsare alla Concessionaria la quota percentuale di cui sopra. - - - - - - - - - -

ARTICOLO 7: RAPPORTI CON IL COMUNE

La Concessionaria dovrà denunciare al Comune, per la relativa autorizzazione, tutti i lavori che essa intende

eseguire in corrispondenza delle opere pubbliche comunali o interessanti comunque lo stesso Comune. - - - - - - - - - -

Il Comune, nel dare l'autorizzazione, potrà prescrivere, a termini di Legge e regolamenti, le norme per l'esecuzione dei lavori stessi. -

ARTICOLO 7/BIS: CORRISPETTIVI AL COMUNE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo per la presente convenzione si impegna a favore del Comune:

1) Ad eseguire gli allacciamenti degli edifici di interesse comunale, come da elenco che verrà concordato, gratuitamente. -

   Per allacciamento si intende collegamento delle condotte di distribuzione fino al contatore; - - - - - - - - - - - -

2) Ad effettuare la consulenza necessaria, per i predetti edifici, alla trasformazione degli apparecchi utilizzatori per l'impiego del gas; - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Ad effettuare uno sconto del 10% sulla differenza fra prezzo standard e costo di acquisto del gas per i consumi degli edifici predetti; - - - - - - - - - - - - - - -

4) A corrispondere al Comune di Avio a titolo di rimborso le rate di ammortamento per capitale ed interessi al netto dei contributi in conto interessi, di cui alla L.P. n. 8 relativamente al mutuo chirografario di L. 440.000.000.- assunto con l'Istituto Mobiliare Italiano di Roma con deliberazione consiliare n. 120 dd.

27.11.1984, esaminata favorevolmente dalla Giunta provinciale nella seduta dd. 14.12.1984, nonché al mutuo da contrarsi di L. 133.793.000.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Le rate di tali mutui verranno rimborsate entro 10 gg. dalle rispettive scadenze. - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 8: MODIFICA ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Qualora durante l'intera durata della convenzione, per la parte attinente la gestione del servizio di distribuzione, venisse richiesto di modificare o spostare le tubazioni della rete di distribuzione del gas, i relativi lavori verranno eseguiti, sempre dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Comune, a spese dei richiedenti. - - - - - - - -

ARTICOLO 9: INIZIO E FINE LAVORI - INIZIO FORNITURA DEL GAS

Avviso / dopo il sorteggio dei pareggi

Si da atto che i lavori sono iniziati anche in pendenza dell'accettazione formale da parte del Comune del mutuo a finanziamento del 50% dell'importo della spesa di cui all'art. 26 lettera B). Per il completamento dei lavori vale quanto stabilito dal Capitolato di Appalto. - - - - - -

ARTICOLO 10: PRESSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

La pressione di fornitura del gas presso gli utenti potrà variare da un minimo di mm. 120 di c.a. ad un massimo di mm. 400 di c.a. e sarà comunque tale da garantire un perfetto funzionamento delle apparecchiature di utilizzazione. -

Il Comune si riserva il diritto di controllare che le

caratteristiche del gas distribuito e le condizioni di fornitura corrispondano a quanto convenuto e che le disposizioni di legge che regolano la distribuzione del gas siano rispettate. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 11: POTERE CALORIFICO DEL GAS

Il gas, distribuito dalla Concessionaria, sarà gas naturale tal quale fornito dalla SNAM, avente potere calorifico superiore non minore di 9.100 cal/mc a 15°C e 760 mm. Hg.

ARTICOLO 12: PREZZI DI VENDITA DEL GAS

Il prezzo del gas sarà determinato in conformità a quanto disposto dal C.I. P. (comitato Interministeriale Prezzi), con provvedimento 20/1975 e disposizioni successive.

Per i primi due anni di distribuzione sarà applicato uno sconto del 10% sul prezzo standard. - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 13: VARIAZIONI DEL PREZZO DEL GAS

La Concessionaria, a norma di quanto precisato al punto 2 del citato provvedimento C.I.P., rimetterà entro il 30 aprile di ogni anno le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al Comitato Provinciale Prezzi competente. -

Le tariffe verranno autorizzate dal C.P.P. entro il 30 giugno di ogni anno. -

ARTICOLO 14: QUOTA FISSA

La fornitura e l'installazione di ogni contatore, con i relativi accessori, verrà eseguita dalla Concessionaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE

p. METANODOTTI TRENTINI S.r.l.

IL SINDACO

L'utente corrisponderà alla Concessionaria oltre al prezzo del gas consumato, la quota mensile fissa per utente, come stabilito dal Provvedimento C.I.P.

ARTICOLO 15: RAPPORTI FRA CONCESSIONARIA ED UTENTI

Ogni utente sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di fornitura del gas che sarà conforme al regolamento approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 126 dd. 11.12.1984. - - - - - - - - - - - - -

Le spese di contratto saranno a carico dell'utente.

La Concessionaria esigerà mensilmente (o bimestralmente a suo insidacabile giudizio) il pagamento da parte dell'utente del gas consumato e della quota fissa. - - - - - - - - - -

L'esazione dei consumi avverrà direttmente o a mezzo del sistema postale o bancario. - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 16: ALLACCIAMENTI UTENTI

Per allacciamento si intende il collegamento fra reti di distribuzione e contatore con tutte le opere accessorie; questo collegamento verrà costruito unicamente dalla Concessionaria. -

Dal contatore agli utilizzatori interni gli impianti verranno costruiti da installatori locali. - - - - - - - - -

La Concessionaria si impegna ad eseguire corsi con gli installatori per renderli edotti delle norme di Legge; inoltre verranno date informazioni ai commercianti locali di elettrodomestici per gli apparecchi da porre in

commercio per il miglior utilizzo del gas.- - - - - - - - - - -

Per la costruzione degli allacciamenti la Concessionaria richiederà all'utente una somma pari all'importo del costo dell'allacciamento; tale importo verrà depositato dall'utente nelle casse della Società, non a fondo perduto, ma a titolo di anticipo sui consumi del gas. - - - - - - - - - - -

Nel caso in cui l'utente, per sua decisione unilaterale, decidesse, per qualsiasi motivo, di non utilizzare più il gas, la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'utente, rimborserà tale importo all'utente stesso detraendolo dall'ultimo consumo.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Nel caso di cessazione di utenza per cambio di residenza, l'importo aggiornato, verrà richiesto all'utente sub-entrante. -

L'ammontare del costo di allacciamento verrà determinato all'inizio della concessione e verrà aggiornato, anno per anno. -

La Concessionaria provvederà alla manutenzione gratuita dell'allacciamento fino al contatore compreso, salvo richiesta di danni per manomissioni.- - - - - - - - - - - - - -

Gli allacciamenti per uso industriale e/o artigianale verranno addebitati a fondo perduto, ai richiedenti, in relazione al loro costo ed in ragione dei quantitativi di gas utilizzati e dei periodi di utilizzo. - - - - - - - - - -

ARTICOLO 17: DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione andrà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di anni 29 con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in esercizio della rete di distribuzione. - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 18: SCADENZA CONVENZIONE

Alla scadenza naturale della Convenzione la Concessionaria ritornerà al Comune, senza alcun onere tutte le opere realizzate in virtù della presente convenzione, e cioè le reti di distribuzione, gli allacciamenti fino al contatore e le cabine. -

I contatori delle utenze verranno riscattati dal Comune a prezzo di stima industriale con franchigia dei cento pezzi previsti nel progetto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gli allacciamenti eseguiti negli ultimi dieci anni precedenti la scadenza verranno riscattati dal Comune a prezzo di stima ridotto di tanti decimi quanti sono stati gli anni di utilizzo. -

ARTICOLO 19: DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui alla scadenza della Concessione il Comune intenda affidare la gestione a terzi o rivendere gli impianti di distribuzione, è riconosciuto alla concessionaria il diritto di prelazione. - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 20: DECADENZA O REVOCA DELLA CONVENZIONE

La decadenza e conseguente revoca della convenzione si può verificare nei seguenti casi: - - - - - - - - - - - - - -

A) Per ingiustificata sospensione del servizio di distribuzione del gas per un periodo superiore a gg. 3. - - - - -

Gli scioperi sono considerati eventi indipendenti dalla volontà della Concessionaria. - - - - - - - - - - - - -

B) Per ripetuti, gravi e documentati casi di inefficienza del servizio per esclusiva responsabilità della Concessionaria. -

C) In caso di fallimento della Concessionaria, il Comune avrà diritto di prelevare gli impianti di proprietà della Concessionaria al prezzo di perizia da effettuarsi ai sensi della Legge n. 24 del 15.10.1925. - - - - - - - -

ARTICOLO 21: CEDIBILITA' DEL CONTRATTO

La concessionaria potrà cedere in ogni momento il presente contratto ad altra Ditta di gradimento del Comune, che possa assicurare la continuità del servizio senza maggiori oneri per il Comune e per gli utenti e nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione. - - - - - - -

Il Comune, a tal proposito, si impegna a pronunciarsi entro 40 gg. dalla data in cui ha avuto la comunicazione scritta.

ARTICOLO 22: CONTROVERSIE

Eventuali controversie che insorgessero fra le parti in merito all'applicazione della presente convenzione saranno affidate al giudizio arbitrale che deciderà secondo equità.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che fungerà da

IL SEGRETARIO COMUNALE

p. METANODOTTI TRENTINI S.r.l.

IL SINDACO

Presidente del Collegio, nominato dal Presidente del Tribunale di Trento.

ARTICOLO 23: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di stipulazione, registrazione ed accessorie alla presente convenzione, saranno a carico della Concessionaria, la quale procede ad effettuare presso la Tesoreria comunale un deposito ad hoc di L. 2.800.000.- (duemilioniottocentomila), salvo conguaglio in più o in meno.

ARTICOLO 24: CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO SNAM

Il contributo di allacciamento da versare alla SNAM alla firma del contratto di fornitura sarà a totale carico della Concessionaria.

ARTICOLO 25: RISCATTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune in qualsiasi momento potrà dichiarare la decadenza della presente Convenzione, previo preavviso con R.R. di dodici mesi.

Tale decadenza non potrà essere dichiarata in pendenza delle procedure di accensione dei mutui necessari a finanziamento dell'opera, come da art. 26.

In tale evenienza la Concessionaria ritornerà al Comune tutte le opere come al comma primo dell'art. 18.

Nella convenzione verrà riconosciuto un equo indennizzo a causa del mancato profitto da stabilirsi ai termini dell'art. 24 della Legge 2578/25.

Gli allacciamenti eseguiti negli ultimi dieci anni precedenti la data della decadenza dichiarata, verranno riscattati dal Comune a prezzo di stima ridotto di tanti decimi quanti sono stati gli anni di utilizzo.

Nessun onere deriverà al Comune per gli allacciamenti finanziati nel progetto iniziale.

I contatori verranno riscattati con la medesima procedura di cui all'art. 18.

Per la parte di ampliamenti costruita a spese della Concessionaria negli ultimi 9 anni precedente la data della decadenza dichiarata, il Comune rimborserà le percentuali di cui al penultimo comma dell'art. 5 applicate al costo dell'ampliamento aggiornato al momento del riscatto.

ARTICOLO 26: FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'ammontare dei lavori e degli oneri accessori è previsto nel progetto approvato dal Consiglio comunale in data 24.11.1982, con deliberazione n. 110, vistata dalla Giunta Provinciale il 13.5.1983, sub n. 9702/5-D, previo parere favorevole in linea tecnico-amministrativa del C.T.A. per i Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, espresso nell'adunanza dd. 22.3.1983, sub n. 3866 ed ammonta a L. 880.000.000.- che la Concessionaria accetta a corpo per eseguire tutte le opere ed assumere gli oneri accessori in previsione nel detto progetto e suoi allegati, nonché le competenze del progettista, del direttore dei

lavori e del tecnico collaudatore. - - - - - - - - - - - -

Le tubazioni, che il Comune ha già acquistato verranno messe a disposizione della Ditta Concessionaria ed il corrispettivo verrà detratto dall'importo di L. 880.000.000.-. -

I lavori predetti ammontanti a **L. 880.000.000.-** sono finanziati nel seguente modo: - - - - - - - - - - - - - -

A) Contributo in conto capitale - - - - - - - - - - - - - - - - -

ai sensi della legge n. 8 L. 306.207.000.- - - - - - -

Non si capisce

B) Mutuo da contrarsi con Istituto - - - - - - - - - - - - - - -

di credito L. 133.793.000.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

C) Mutuo I.M.I. L. 440.000.000.- - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 27: PAGAMENTI ALLA CONCESSIONARIA

In corso d'opera verranno corrisposti alla Concessionaria pagamenti in relazione all'avanzamento dei lavori in funzione di Stati d'Avanzamento da emettere a fine di ogni mese. -

L'importo dei pagamenti verrà proporzionato alle singole percentuali dei rispettivi finanziamenti e verrà corrisposto dopo aver riscosso gli importi stessi dalla Provincia e dagli Istituti mutuanti. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo Stato di Avanzamento verrà emesso sulla base dei prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto approvato. - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICOLO 28: ANTICIPAZIONI DELLA CONCESSIONARIA

La Società Concessionaria si impegna ad anticipare i lavori finanziati con i mutui di cui all'art. 7/bis - punto 4) senza richiedere al Comune interessi o maggiori compensi.

Il Comune si impegna ad espletare con la massima sollecitudine le pratiche che verranno richieste dagli Istituti mutuanti per l'accensione dei mutui ed a prestare le opportune delegazioni.

ARTICOLO 29: PROPRIETA' DELLE OPERE

Le opere sono e rimangono di proprietà del Comune concedente a tutti gli effetti di Legge.

ARTICOLO 30: RIMBORSO RATE MUTUI

Il Comune sentita la Concessionaria stipulerà i mutui necessari alla realizzazione delle opere utilizzando i contributi in conto interessi previsti dall'art. 5 lettera B della Legge Provinciale n. 8 dd. 17.3.1983.

ARTICOLO 31: MANODOPERA LOCALE

La Concessionaria si impegna, per quanto tecnicamente ed operativamente possibile, ad affidare con precedenza a ditte ed a manodopera locali, tutti i lavori che non eseguirà direttamente.

Si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa per effetto del capoverso dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, essendo il corrispettivo soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Del presente atto ho dato lettura alle parti, le quali

riconosciutolo in tutto conforme alle loro volontà, meco lo sottoscrivono in segno di accettazione. - - - - - - - - - - -

IL SINDACO

~~f.to~~ (Ing. Ezio Tranquillini)

p. DITTA METANODOTTI TRENTINI S.r.l.

~~f.to~~ (Cecconi Mimmo Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~f.to~~ (Lutteri dott. Italo)

2 GEN 1995

LIQUIDAZIONE
Reg. 6000
Ipot. ...
300

N. 5 ... 20 300 Vol. 132

IL DIRETTORE REGG.

COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **Approvazione del regolamento per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano.**

L'anno millenovecentottanta quattro addì undici del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presente:		Assente:
X	Tranquillini Ezio - Sindaco	
X	Amadori Francesco	
X	Bongiovanni Renata	
	Bongiovanni Valerio	X
	Caden Orlando	X
X	Campostrini Egidio	
X	Cristoforetti Corrado	
X	Debiasi Renzo	
X	Emanuelli Giuseppe	
	Emanuelli Riccardo	X
X	Ferrigolli Maria Giovanna	
X	Fumanelli Lino	
X	Libera Stefano	
	Lutteri Maurizio	X
	Mabboni Moreno	X
	Modena Cesare	X
	Modena Livio	X
X	Piccoli Corrado	
X	Salvetti Alfiero	
X	Salvetti Vitale	

Assiste il Segretario comunale signor: Lutteri dott. Italo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor: Tranquillini Ezio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designato alla firma del verbale il signor Libera Stefano

e scrutatori i signori Piccoli Corrado e Ferrigolli Maria Giovanna.

2 APR 1985
CAT

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione n. 85 dd. 13.8.1984, esecutiva a' tutti gli effetti, con la quale è stata affidata in concessione alla S.R.L. METANOPOWER TRENTINI con sede in Trento, la costruzione della rete di distribuzione del gas metano per uso domestico, di riscaldamento, per aziende industriali ed artigianali, nel territorio di Avio, nonché la gestione dello stesso servizio di distribuzione;

- Ritenuta ora la necessità di procedere all'~~[illegible]~~ adozione di un regolamento particolareggiato del servizio di distribuzione del gas metano;

- Visto lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici e concordato con la Ditta concessionaria;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. - Di approvare lo schema di regolamento per la gestione del servizio del gas metano, nel testo allegato e facente parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione.

****
***
*

COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO LOCALI ENTI

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS AGLI UTENTI

ART. 1 - UTENZE

Le domande di fornitura del gas devono essere rivolte dagli interessati alla Direzione di esercizio della Società Concessionaria, utilizzando l'apposito stampato fornito dalla Direzione stessa.

La Concessionaria è obbligata a fornire il gas a chiunque ne faccia richiesta qualora:

a) esista già una tubazione della Concessionaria nella via in cui è sita la casa, per cui si faccia richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, e quando tale tubazione giunge fino alla casa stessa;

b) il richiedente abbia ottenuto dal proprietario dello stabile le necessarie autorizzazioni scritte per l'immissione del gas nei locali affittati;

c) il richiedente abbia versato alla Cassa della Concessionaria un anticipo sui consumi a garanzia del pagamento del gas prelevato e del nolo contatore pari all'importo di 100 mc. di gas (solo nel caso che l'utente non abbia altri depositi presso le concessionarie).

La somma depositata a garanzia del pagamento del consumo del gas, verrà restituita contestualmente all'utente ad avvenuto pagamento dell'ultima fornitura del gas consumato, contro restituzione della ricevuta dell'anticipo fatto e

GIUNTA PROVINCIALE
TRENTO
SERVIZIO
LOCALI
ENTI

senza alcun calcolo di intresse.

In ogni caso, l'allacciamento di una utenza alla rete di distribuzione del gas è subordinato alla possibilità, da parte della Concessionaria di collocare la tubazione e il contatore, con i relativi accessori, in soddisfacenti condizioni di posa.

E' riconosciuto alla Concessionaria il diritto di sospendere l'erogazione del gas all'utente che non paghi regolarmente le somme dovute.

ART. 2 - PRESE - COLONNE MONTANTI - DIRAMAZIONI CONTATORI

Le tubazioni di diramazione del gas dal tubo stradale ai contatori, dette comunemente prese e colonne montanti, saranno installate esclusivamente dalla Concessionaria, con personale proprio o tramite impresa da essa designate, in base al preventivo di spesa di cui all'articolo precedente.

La posa del contatore sarà pure eseguita dalla Concessionaria e la portata di ciascun contatore dovrà essere proporzionale al massimo consumo orario prevedibile; l'utente non potrà mai staccare né manomettere il contatore, senza il consenso della Concessionaria, e questa potrà per garantirsi da ogni manomissione, apporre al contatore sigilli e contrassegni che riterrà idonei allo scopo.

La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore faranno ricorrere l'abbonato in tutte le responsabilità conseguenti di fronte alla legge e alla Concessionaria per

danni derivanti.

Ogni controllo per la manutenzione dei contatori è riservata esclusivamente agli agenti della Concessionaria muniti di tessera di riconoscimento; agli stessi sarà consentito in ogni momento il libero accesso ai luoghi in cui si trovano gli impianti del gas per eseguire controlli ed operazioni ritenuti necessari a tutela degli interessi della Concessionaria.

L'utente e la Concessionaria hanno il diritto di fare verificare in ogni tempo l'esattezza del contatore: le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

Se il contatore si arresta, è fatto obbligo all'utente di darne immediato avviso alla Concessionaria; il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ebbe a funzionare verrà calcolato prendendo come base i precedenti consumi dell'utente stesso nei corrispondenti periodi di tempo.

L'utente ha l'obbligo di avere la massima cura del contatore che ha in dotazione, essendo responsabile dei danni ad esso arrecati.

L'utente ha pure l'obbligo di denunziare, per la maggiorazione del calibro del contatore da parte della Concessionaria, eventuali aumenti dei propri consumi di gas, conseguentemente all'installazione di nuovi apparecchi di utilizzazione; faranno carico all'utente

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO
GENERALE

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO ENTI LOCALI

alla Concessionaria per l'inosservanza, da parte dell'utente stesso, di tale norma.

È fatto assoluto divieto di usare le condutture del gas per messa a terra degli impianti elettrici.

ART. 3 - IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni del gas, dal contatore della Concessionaria agli apparecchi di utilizzazione, saranno fatti eseguire dall'utente, a sua cura e spese ed a mezzo di installatore iscritto alla C.C.I.A. e di comprovata competenza.

Gli impianti interni che resteranno di proprietà degli utenti, prima di essere posti in esercizio, saranno sottoposti a controllo di tenuta ed ermeticità da parte dell'installatore secondo le modalità delle vigenti norme UNI-CIG; a collaudo eseguito dovrà essere redatta una apposita dichiarazione di tenuta in triplice copia, per l'utente, per la Concessionaria e per la Ditta installatrice.

Avvenuto tale collaudo, con esito favorevole, l'utente assumerà immediatamente la responsabilità dell'uso della manutenzione e della ermeticità dell'impianto interno, rimanendo la Concessionaria completamente sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, derivante dall'esercizio dell'impianto interno.

ART. 4 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' vietato modificare o comunque manomettere gli impianti di proprietà degli utenti senza l'espresso consenso della Concessionaria.

In ogni caso comunque gli utenti sono obbligati a fare a proprie spese e cura una diligente manutenzione in modo che non si verifichino condizioni di pericolo.

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO LOCALI

ART. 5 - ISPEZIONI

La Concessionaria, a mezzo dei suoi agenti, muniti di documento di riconoscimento, avrà libero accesso ai locali ove trovasi il contatore, per esaminarlo e rilevare le misurazioni relative ai consumi effettuati.

Alla Concessionaria non incombe l'obbligo di espezionare periodicamente gli impainti interni degli utenti; eventuali visite di controllo ai predetti impianti interni, verranno eseguite dagli agenti della Concessionaria soltanto a seguito di esplicita richiesta di intervento presentata, da parte degli abbonati, alla Direzione di esercizio della Concessionaria.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria, in caso di lavaori o prove, potrà sospendere il servizio dandone preavviso e limitando la sospensione al minimo possibile, senza che da parte dell'utente possano elevarsi richieste di danni.

Ugualmente l'utente non potrà chiedere danni alla Concessionaria quando la sospensione del servizio

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO ENTI LOCALI

casi di forza maggiore.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL GAS

Il consumo del gas verrà rilevato a periodi di tempo costanti e non inferiori ad un mese dagli agenti della Concessionaria.

Tali indicazioni verranno dagli utenti della Concessionaria annotate sugli appositi registri della Concessionaria stessa e costituiranno prova ineccepibile degli avvenuti consumi, salvo le prove di eventuali errori materiali.

Il pagamento del gas consumato, dei noleggi contatori e delle tasse e imposte relative, sarà fatto dall'utente presso gli Uffici della Concessionaria o tramite gli Istituti di Credito da essa delegati, a seguito di semplice avviso di pagamento recapitato all'utente dagli agenti della Concessionaria o inviato all'utente stesso a mezzo posta.

Trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento, indicato nell'avviso di cui sopra, l'utente dovrà corrispondere una indennità di mora pari a quella riconosciuta all'esattore comunale.

La Concessionaria è autorizzata a togliere l'erogazione del gas agli utenti che non abbiano provveduto al pagamento della bolletta ed in casi di sospensione delle erogazioni di gas, al rimborso delle spese per il ripristino del servizio.

GIUNTA PROVINCIALE
TRENTO
SERVIZIO
LOCALI

ART. 8 - CESSAZIONE DELL'UTENZA - TRASFERIMENTO DELL'UTENTE

In caso di trasferimento di abitazione o di cessazione dell'uso del gas l'utente dovrà darne avviso alla Concessionaria per iscritto affinché essa possa procedere alla chiusura del contatore e al conteggio e all'incasso delle somme dovutele dall'utente.

Non eseguendo tale formalità, l'utente resterà direttamente responsabile verso la Concessionaria per il pagamento del gas che verrà consumato dai suoi successori, delle tasse ed imposte e noleggi contatori relativi, e per qualsiasi danno che possa derivare al contatore.

Le persone che subentrano in locali forniti di contatore di gas, prima di usufruire, dovranno rivolgersi alla Concessionaria per stipulare il regolare contratto di utenza.

ART. 9

Rimane inteso che gli importi relativi alla spesa di allacciamento, versati dagli utenti alla Concessionaria e depositati nella cassa della Società a titolo di anticipo sui consumi del gas (art. 16 convenzione) vengano trasferiti dalla Concessionaria al Comune alla scadenza della convenzione, o alla revoca, o alla decadenza della stessa.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia fra la Concessionaria e l'utente sarà competente a giudicare unicamente l'Autorità Giudiziaria

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO
ENTI LOCALI

avente la giurisdizione in Avio.

ART. 11 - CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Gli allacciamenti fino al contatore saranno costruiti esclusivamente dalla Società.

A) Per l'allacciamento di un contatore avente portata max. nominale di 3 mc./h. (20 fiamme) e per una lunghezza della presa stradale inferiore o uguale a mt. 12 misurati a partire dal centro della strada

L. 350.000.

1) C.S. per contatore avente portata max. nominale di 7,5 mc/h (50 fiamme)

L. 550.000.-

3) Per contatore avente calibro superiore il contributo richiesto sarà proporzionale.

B) Per ogni metro di condotta in più eccedente i 12 mt. sarà richiesto il contributo di:

1) Per allacciamenti contatori fino a 20 fiamme

L./mt. 18.000.-

2) Per allacciamenti contatori fino a 50 fiamme

L./mt. 20.000.-

3) Per allacciamenti contatori fino a 100 fiamme

L./mt. 24.000.-

4) Per allacciamenti contatori oltre 100 fiamme

L./mt. 40.000.-

C) Nelle quote precisate ai punti A) e B) sono compresi gli oneri derivanti dalle opere di scavo, fornitura e posa delle tubazioni, fornitura e posa degli accessori del contatore, fornitura e posa riduttore di pressione, posa contatore, cassette e posa in opera.

Nel caso di allacciamento con più utenze nello stesso stabile e di proprietà di un unico titolare o parenti entro il 3° grado (fratelli-genitori-figli) le spese di allacciamento saranno ridotte al 50%, se fatte contemporaneamente, salvo la prima.

D) Condizioni particolari per i primi allacciamenti:

1) Riduzione delle quote di allacciamento di cui al punto A) da L. 350.000.- a L. 300.000.-

2) nel caso che l'utente non intenda usufruire subito del servizio di distribuzione del gas la Società Concessionaria si impegna al montaggio del contatore al momento della richiesta da parte dell'utente. Rimane inteso che nel periodo intermedio all'utente non verrà addebitato alcun onere mensile.3) Dette condizioni sono valide fino a che la Ditta sarà in loco e comunque fino a fine 1985.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI ALLACCIAMENTI

Alla fine di ogni anno il contributo di allacciamento sarà oggetto di revisione in relazione all'aumento dei costi di incidenza.

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO
SERVIZIO LOCALI

GIUNTA PROVINCIALE
TRENTO
SERVIZIO
LOCALI
ENTI

Il conteggio della revisione verrà effettuato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale dell'11.12.1978, pubblicato sulla G.U. n. 357 del 23.12.1978 con riferimento alla tabella n. 11 cap. IV OPERE IGIENICHE.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 126 dd. 11.12.84

IL SINDACO

(Ing. Ezio Tranquillini)

IL SEGRETARIO

(Lutteri dott. Italo)

GIUNTA PROVINCIALE
TRENTO
SERVIZIO
LOCALI
FATTI

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N° 1353/4-R in seduta del 1/3/1985
A seguito di avvenuto [illegible] il
presente regolamento [illegible] ar-
ticoli 58 e 64 del Testo [illegible] na-
li sull'ordinamento [illegible] con
D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6[illegible]

IL SEGRETARIO DELLA G.P.
IN SEDE LEGISLATIVA
dott. prof. Luigino Mantovani

PROVINCIA AUTON[illegible]
GIUNTA PROVINCIALE
TRENTO

Verbale sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Ezio Tranquillini)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GIUNTA PROVINCIALE

Il Consigliere designato
f.to (Libera Stefano)

Il Segretario
f.to (Lutteri dott. Italo)

---

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

lì 18 dicembre 1984

Visto: IL SINDACO
(Ing. Ezio Tranquillini)

Il Segretario
(Lutteri dott. Italo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è xxxxxxxxxxx stato pubblicato / in pubblicazione all'Albo comunale per la durata di otto giorni dal 18 dicembre 1984

opposizioni.

Il Segretario
f.to (Lutteri dott. Italo)

Inviata alla Giunta Provinciale il

prot. N. 4433

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
N. 1353/4-R
A seguito di [illegible] del 4/3/1985
[illegible] la presente [illegible] articolo 58 del Testo [illegible] del Regolamento dei Comuni [illegible] 19 gennaio 1984, n. 6/L.
IL SEGRETARIO
Eugenio Manovani

COMUNE DI AVIO (Prov. Trento)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LI, 21 MAR. 1985
IL SEGRETARIO COMUNALE